

TI_GERICHTE 52.2022.317 vom 31. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.317

FR: TI_GERICHTE 52.2022.317 du 31 août 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.317 del 31 agosto 2022

Regeste

Diniego di licenza per un impianto fotovoltaico

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2 LPAmM).

E. 2

Qui oggetto della lite è solo la condizione (n. 4) della licenza edilizia - confermata dal Governo - con cui il Municipio ha imposto che i pannelli dovranno essere di colorazione conforme all'art. 8 let. c PRP (recte : art. 22 cifra 8 lett. c NAPRP) , negando in sostanza il permesso (deroga) per la posa dei pannelli neri (opzione B). L'autorizzazione per la posa dei pannelli rossi (opzione A) esula dalla presente lite.

E. 3

Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

E. 4

Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

E. 4.1

Al fine di agevolare l'installazione degli impianti solari, l'art. 18 a LPT prevede anzitutto una facilitazione di natura formale, per gli impianti nelle zone edificabili e agricole (cpv. 1). Essa dispensa dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione a costruire (art. 22 cpv. 1 LPT) gli impianti montati sopra o all'interno di un tetto, che sono sufficientemente adattati allo stesso e non interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale (cpv. 3; cfr. Christoph Jäger , Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und

Verfahren, 2020 n. 13 e 18 segg. ad art. 18 a). L'art. 32 a OPT precisa quando un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto ai sensi dell'art. 18 a cpv. 1 LPT, mentre l'art. 32 b OPT definisce il concetto di monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale. Le installazioni che adempiono, cumulativamente , queste condizioni sono soggette unicamente ad annuncio. Il campo di applicazione dell'art. 18 a cpv. 1 LPT è come detto limitato agli impianti nelle zone edificabili e agricole ; non vi rientrano quindi - e contrario - le zone protette (art. 17 LPT), le zone istituite in base all'art. 18 cpv. 1 LPT aventi il carattere di una zona di protezione (ad es. della natura o del paesaggio), incluse quelle che si sovrappongono a un'area edificabile o agricola, e quelle ritenute degne di protezione dal diritto cantonale. Restano riservate eventuali restrizioni o agevolazioni di diritto cantonale (art. 18 a cpv. 2 LPT). Facendo uso della riserva di cui all'art. 18 a cpv. 2 lett. b LPT, l'art. 4 lett. h del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) assoggetta a licenza edilizia la posa degli impianti solari situati, tra l'altro, nei nuclei .

E. 4.2

In concreto, il progetto qui controverso prevede di posare un impianto fotovoltaico composto da 68 pannelli neri sopra il tetto a falde dell'edificio (part. _____ sub A) della ricorrente. Il progetto è stato sottoposto al Municipio mediante semplice modulo di annuncio . L'Esecutivo comunale l'ha trattato quale notifica di costruzione, ma - apparentemente - senza procedere a pubblicazione e limitandosi a trasmettere gli atti all'UNP per preavviso, seguendo quindi una procedura irrita. Avendo per oggetto la posa di un impianto solare in un nucleo, soggetto a piano particolareggiato e interessato pure da una zona di protezione del paesaggio, se non già in base all'art. 18 a cpv. 1 LPT (e contrario), quanto meno per l'art. 4 lett. h RLE l'intervento avrebbe dovuto essere assoggettato alla procedura ordinaria (art. 4 segg. LE): la domanda di costruzione doveva essere quindi pubblicata (art. 6 LE), salvaguardando il diritto di eventuali oppositori, e doveva essere raccolto l'avviso dipartimentale (art. 7 LE). A torto il Governo - pur soffermandosi in modo dettagliato sulle predette norme procedurali (decisione impugnata, consid. 4.1) - non ha esaminato concretamente questo aspetto. Considerato che gli atti devono comunque essere retrocessi al Municipio, va da sé che dovrà se del caso essere posto rimedio alle carenze procedurali.

E. 5.1

L'art. 18 a cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a favore dell'interesse all'uso dell'energia solare, che prevale di principio sugli aspetti estetici . Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa disposizione - direttamente applicabile - è rilevante ogniqualvolta si debbano valutare, nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso per un impianto solare, aspetti riguardanti segnatamente l'integrazione architettonica o l'applicazione di clausole estetiche di diritto cantonale o comunale. L'art. 18 a cpv. 4 LPT si applica anche quando si tratta di interpretare un concetto giuridico di natura indeterminata. La norma comporta che, in una ponderazione degli interessi, di principio prevale quello volto a promuovere l'energia solare. Di conseguenza, un diniego di licenza edilizia per considerazioni estetiche è ammissibile solo in casi molto eccezionali e dovrà essere particolarmente ben motivato, mediante una discussione degli interessi contrari ritenuti in concreto preponderanti. Una motivazione generica (scarsa integrazione o pregiudizievole per l'aspetto ; *mauvaise intégration* , *nuit à l'apparence*) non è sufficiente. Se il diritto cantonale e comunale può ancora imporre al costruttore di scegliere, a parità di

produzione e rendimento energetico, l'opzione meno pregiudizievole sul piano estetico, non può invece limitare un uso coerente dell'energia solare solo per motivi estetici. L'art. 18 a cpv. 4 LPT restringe quindi il potere discrezionale delle autorità competenti nel rilascio delle licenze edilizie (cfr. DTF 146 II 367 consid. 3.1.1; STF 1C_415/2021 del 25 febbraio 2022 consid. 3.1 con riferimenti ivi citati).

E. 5.2

Nella sentenza del 3 giugno 2020 (STF 1C_544/2019 = DTF 146 II 367), il Tribunale federale ha interpretato alla luce dell'art. 18 a cpv. 4 LPT una regolamentazione comunale che imponeva di rispettare l'orientamento dominante dei colmi dei tetti. L'Alta Corte ha in particolare ritenuto che tale formulazione, in una frazione in cui gli orientamenti dei colmi dei tetti erano suddivisi in proporzioni pressoché equivalenti tra nord-sud (56%) e est-ovest (44%), doveva essere intesa nel senso che entrambi gli orientamenti erano ammessi, non soltanto quello nord-sud strettamente maggioritario. Ha rilevato come una simile interpretazione del regolamento dovesse essere privilegiata con riferimento all'art. 18 a cpv. 4 LPT, che fa in linea di principio prevalere l'interesse a utilizzare l'energia solare sugli aspetti estetici: un orientamento est-ovest del colmo del tetto permette infatti una produzione di energia solare superiore rispetto a un orientamento nord-sud (cfr. DTF 146 II 367 consid. 3.2.2). Nella stessa decisione, posto che la regolamentazione comunale poteva essere interpretata conformemente al diritto federale, il Tribunale federale ha invece lasciato aperto il quesito se l'art. 18 a cpv. 4 LPT possa in generale paralizzare l'applicazione di ogni disposizione che, per motivi di ordine estetico, vada sistematicamente contro l'interesse all'uso dell'energia solare (come ad es. una norma che impone tassativamente un orientamento dei colmi a nord-sud, riducendo del 30% il potenziale di produzione di energia solare di un edificio, rispetto a un orientamento est-ovest). Infine, nel quadro della clausola estetica, l'Alta Corte ha specificato che gli elementi di un progetto dettati dall'uso dell'energia solare, di principio e salvo ragionevoli alternative, non possono essere censurati per ragioni estetiche (STF 1C_544/2019 citata consid. 4.2; 1C_415/2021 citata consid. 3.1).

E. 5.3

Chiamato a pronunciarsi una seconda volta sul caso oggetto della DTF 146 II 367 (dopo che la causa era stata rinviata all'istanza cantonale per nuova valutazione estetica), nella sentenza del 25 febbraio 2022 (STF 1C_415/2021) il Tribunale federale ha in particolare ricordato che l'art. 18 a cpv. 4 LPT - a differenza di altre disposizioni (come l'art. 12 cpv. 3 della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016; LEne; RS 730.0) - definisce rigorosamente il risultato della ponderazione tra l'interesse all'uso dell'energia solare e gli aspetti estetici di un edificio, a meno che non sussistano circostanze particolari. L'autorità che rilascia il permesso sopporta quindi l'onere della prova di queste circostanze particolari legate all'estetica, atte a giustificare una soluzione che si scosta da quella preconizzata dall'art. 18 a cpv. 4 LPT. In questa prospettiva, affinché possano essere riconosciute tali circostanze, tanto più è importante l'interesse alla produzione dell'energia solare, quanto più dev'esserlo quello all'estetica della costruzione (cfr. STF 1C_415/2021 citata consid. 3.2.2). L'Alta Corte ha inoltre rilevato che l'interesse all'uso dell'energia solare non si esaurisce in quello del singolo proprietario (che mira a ottenere una determinata certificazione di costruzione), ma è un interesse pubblico su grande scala. La produzione energetica svizzera deve in effetti rispondere alle esigenze dello sviluppo sostenibile (art. 73 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), che mira a

stabilire a lungo termine un rapporto equilibrato tra la natura e la sua capacità di rinnovamento da una parte, e la sua utilizzazione da parte dell'uomo dall'altra (cfr. STF 1C_415/2021 citata consid. 3.2.2). Nel concreto - posto che non era in discussione un progetto particolarmente atipico dal profilo architettonico, né un sito particolarmente notevole di cui dovevano essere preservate delle caratteristiche messe a rischio dal progetto - il Tribunale federale ha censurato la valutazione dell'autorità comunale, che facendo solo riferimento a un problema d'integrazione a causa dell'orientamento degli edifici, non aveva dimostrato l'esistenza di un danno particolarmente importante all'aspetto del quartiere. Le scarse argomentazioni estetiche non erano insomma tali da prevalere sull'interesse alla produzione di energia solare: il progetto alternativo, giudicato meno impattante, avrebbe in effetti comportato una minor produzione di più del 20% (cfr. STF 1C_415/2021 citata consid. 3.2.3).

E. 6

.1. La predetta disposizione fa parte del complesso di norme istituite dal PRP, per disciplinare gli interventi nei nuclei storici di _____, _____ e _____. _____ si situa a sud del nucleo centrale di Agno, su un promontorio affacciato sul lago Ceresio. Il nucleo non è un villaggio d'importanza nazionale in base all'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS), ma rientra tra le località visitate d'importanza locale (ovvero tra gli insediamenti che erano stati rilevati nell'ambito della prima inventariazione adottando il metodo ISOS, ma che non fanno parte dell'inventario federale e da allora non sono più stati aggiornati, cfr. <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz/ortsbild-aufnahmen.html>). In generale, esso riveste una certa importanza sotto il profilo storico-architettonico e spaziale, per il chiaro rapporto tra la topografia del sito e la struttura dell'impianto, per la ricchezza degli spazi interni e per l'ottimo stato di conservazione del patrimonio edilizio, che comprende diversi edifici di un certo pregio, ubicati soprattutto nella parte orientale del nucleo (cfr. rapporto di pianificazione del dicembre 2013, pag. 18 con rimando all'inventariazione del 1980). Il piano particolareggiato comunale è scaturito da un lungo iter, che ha essenzialmente comportato un'analisi storico-territoriale e un esame della situazione odierna con un rilievo di tutti i fondi (con particolare attenzione alle caratteristiche degli edifici esistenti, agli spazi liberi e alle relazioni spaziali), a cui ha fatto seguito l'elaborazione di un modello urbanistico e di schede con indirizzi di progetto (edificio per edificio) e la trasposizione in atti pianificatori (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 6 segg.). Il PRP - che ha per scopo di predisporre le condizioni-quadro per una valorizzazione urbanistica e architettonica dei tre nuclei storici (art. 1 NAPRP) - si compone in particolare di quattro piani (piano delle zone, del paesaggio, del traffico e attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico) e delle norme di attuazione (NAPRP), di carattere vincolante. A questi si aggiungono il rapporto di pianificazione, il modello urbanistico e le schede con indirizzi progettuali, di carattere indicativo (cfr. art. 4 NAPRP).

E. 6.2

Il piano delle zone del PRP è disciplinato dagli art. 20 segg. NAPRP. Esso definisce la zona edificabile dei tre nuclei storici, costituita dall'ingombro al suolo degli edifici principali (inclusi i nuovi tasselli edilizi di complemento all'edificazione), dagli edifici secondari, dagli spazi liberi urbani (corti e altri spazi pavimentati) e dalle linee di costruzione e di arretramento (art. 20 NAPRP). Per quanto qui interessa, gli edifici principali sono disciplinati in modo dettagliato all'art. 22 NAPRP. La norma regola in particolare le

categorie d'intervento (di cui le principali: riattamento conservativo integrale , riattamento conservativo semplice , nuovo tassello) e il linguaggio architettonico (cpv. 1), la destinazione (cpv. 2), la demolizione e ricostruzione (cpv. 3), il volume (cpv. 4), come pure le caratteristiche estetico-architettoniche dei singoli elementi degli edifici, quali le aperture (cpv. 5), i tetti (cpv. 6), i rivestimenti di facciata (cpv. 7), i pannelli solari (cpv. 8) e altri elementi (cpv. 9).

E. 6.3

Per i tetti , l'art. 22 cpv. 6 NAPRP dispone in particolare che: a) La copertura dei tetti deve essere prevista come segue: - coppi tradizionali in materiale argilloso - coppi moderni di materiale argilloso simili nella colorazione e nella forma a quelli tradizionali - tegole tipo portoghese antichizzato Eccezioni sono ammesse in caso di interventi di lieve entità su edifici con aperture in tegole brune. Tale norma - che fissa anche le pendenze, le sporgenze di gronda e la formazione di aperture sui tetti (lett. b-d) - mira a preservare l'integrità dei tetti, in quanto componente architettonica che concorre a formare l'immagine distintiva degli insediamenti storici rispetto al territorio di contorno. Secondo il rapporto di pianificazione (pag. 63), la cura della loro esecuzione (pendenza e copertura) rappresenta una condizione importante e indispensabile per la protezione dei nuclei. L'obbiettivo generale del PRP per quanto riguarda la copertura dei tetti è quello di preservare la tonalità rossa dei vecchi coppi tradizionali (cfr. rapporto citato pag. 40; cfr. pure ripresa aerea dei tetti del nucleo di _____ a pag. 65). In tal senso, l'art. 22 cpv. 6 NAPRP ammette le coperture in coppi tradizionali o coppi moderni argillosi con forma e colorazione simili a quelle dei coppi tradizionali, ma - diversamente da quanto risulta dal rapporto di pianificazione (pag. 40) - non le tegole rosse . Ammesse sono infatti le tegole tipo portoghese antichizzato (cfr. art. 22 cpv. 6 lett. a NAPRP): formulazione, quest'ultima, frutto di un emendamento avallato dal Legislativo comunale che - con l'evidente intento di raggiungere una maggiore rassomiglianza coi coppi tradizionali - ha sostituito le tegole rosse proposte dal Municipio (cfr. rapporto della Commissione dell'edilizia del 4 novembre 2014 relativo al MM 822/2014 accompagnante la proposta di approvazione del PRP e verbale seduta straordinaria del Consiglio comunale del 17 novembre 2014). Anche le schede con indirizzi progettuali raccomandano il mantenimento delle coperture esistenti in coppi e in tegole rosse (recte: di tipo portoghese antichizzato) e la sostituzione delle altre tipologie di coperture (tegole marroni o altri materiali), segnatamente in caso di importanti lavori di riattamento, ristrutturazione e trasformazione che implicano il rifacimento della carpenteria o copertura (cfr. rapporto di pianificazione pag. 40). Da quanto precede risulta dunque che il PRP attribuisce una particolare importanza al disegno dei tetti in coppi tradizionali dei nuclei storici e alla loro rilevanza nel paesaggio.

E. 6.4

L'art. 22 cpv. 8 NAPRP disciplina dal canto suo i pannelli solari come segue: a) Nel presente articolo sono definiti come "pannelli solari" sia i collettori solari termici sia i moduli fotovoltaici. b) La posa dei pannelli solari è vietata sugli edifici principali appartenenti alla categoria del riattamento conservativo integrale, sugli edifici secondari e negli spazi liberi. Sui restanti edifici la posa dei pannelli solari è vietata sulle facciate, sui tetti piani e sulle falde visibili da vicino ed in particolare dagli spazi pubblici interni ai nuclei. c) Nei restanti casi, la posa dei pannelli solari è ammessa alle seguenti condizioni: - i pannelli devono integrarsi armoniosamente con il contesto del nucleo e con la forma e le proporzioni del tetto - i pannelli possono essere inseriti sulla copertura e deve essere

garantita la complanarità fra la falda ed il pannello - la posa dei pannelli deve rispettare il carattere architettonico ed in particolare le linee principali del tetto (colmo, cantonali, gronde ecc.) - i pannelli devono integrarsi armoniosamente con gli altri elementi del tetto (comignoli, lucernari ecc.) - la superficie complessiva dei pannelli deve essere minore del 30% della superficie della falda oppure coprire interamente la falda; nel caso di tegole fotovoltaiche che rispettino l'Art. 22 Cpv. 6, dovranno coprire interamente la falda - i pannelli solari e le relative componenti tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura (colore, tipologia di copertura,...) Con questa norma il PRP ha invece inteso regolare la posa dei pannelli solari sul tetto degli edifici, subordinandola al rispetto di diversi criteri, che ne consentano un inserimento ordinato e armonioso nel contesto del nucleo. La disposizione, nella sua prima versione proposta dal Municipio (antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18 a LPT e ispirata alle linee guida cantonali dei pannelli solari nei nuclei del 2010), prevedeva invero ulteriori condizioni per la posa, il colore e le componenti accessorie: - i pannelli devono essere posati in forma regolare e compatta; sullo stesso tetto è vietato scorporare i pannelli in più gruppi e su più di una falda - il colore del telaio, della cornice e della superficie dei pannelli solari deve integrarsi armoniosamente con il colore ed il materiale della copertura del tetto - le strutture di sostegno dei pannelli solari e le componenti tecnologiche di accompagnamento non devono essere visibili all'esterno In sede di adozione del PRP, anche questa norma è stata tuttavia oggetto di alcuni emendamenti - proposti dalla Commissione dell'edilizia e fatti propri dal Legislativo comunale - che hanno in particolare sostituito i tre predetti paragrafi con l'attuale ultimo capoverso dell'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP, per cui i pannelli solari e le relative componenti tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura (colore, tipologia di copertura,... ; cfr. citato rapporto della Commissione dell'edilizia e verbale seduta straordinaria del Consiglio comunale del 17 novembre 2014). Con queste (e altre puntuali) modifiche, il Legislatore, pur ponendo dei limiti alle superfici con pannelli solari, ha inteso ricercare una soluzione a favore dell'utilizzo di fonti energetiche pulite (cfr. il citato rapporto commissionale).

E. 6.5

Qui controversa è come detto l'interpretazione di quest'ultimo capoverso dell'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP. Nessuno pretende che i pannelli soggiacciano in concreto ai divieti di cui alle lett. a e b dell'art. 22 cpv. 8 NAPRP (sulla cui conformità con il diritto federale non occorre pertanto soffermarsi). Ora, contrariamente a quanto assume il Municipio, già solo in base a un'interpretazione letterale, è da escludere che la norma in questione vieti la posa di pannelli che abbiano una colorazione diversa dalla copertura . La norma richiede infatti ai pannelli solo di inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura , segnatamente con il colore e la tipologia di copertura (materiale). Non prescrive loro un colore specifico, né impone che abbiano necessariamente la stessa tonalità dei tetti in coppi (o tegole), che possono peraltro anche assumere più sfumature con l'esposizione alle intemperie (cfr. pure foto agli atti del tetto dell'edificio della part. _____). Nemmeno dai materiali legislativi emerge qualcosa di diverso. La disposizione, contenente concetti giuridici di natura indeterminata - tenuto conto dell'art. 18 a cpv. 4 LPT - va quindi piuttosto intesa come una norma estetica, che considera quale particolare criterio d'integrazione il colore dei pannelli solari, ma richiede pur sempre una valutazione caso per caso, che inglobi le prescrizioni di diritto federale. Rilevanti ai fini della valutazione sono quindi anzitutto le concrete caratteristiche del materiale di copertura dell'edificio interessato e dei moduli solari. Posto che il valore architettonico del disegno dei tetti particolarmente tutelato dal

PRP (cfr. supra consid. 6.4) dipende dalla loro visibilità, occorre inoltre verificare in che misura le falde di un edificio godano di una posizione privilegiata nel paesaggio o siano percettibili da uno spazio pubblico interno al nucleo, come una piazza o una strada (cfr. pure Linee guida cantonali, Interventi nei nuclei storici, febbraio 2016, pag. 30).

Determinanti sono poi gli aspetti relativi alla produttività o al rendimento dei pannelli, ritenuto che tanto più questi sono importanti, tanto più devono esserlo le circostanze particolari di ordine estetico - che il Municipio è tenuto a sostanziare - atte eventualmente a giustificare un diniego rispettivamente a imporre un'opzione meno pregiudizievole sul piano estetico. In linea di principio, per l'art. 18 a cpv. 4 LPT l'interesse all'uso dell'energia prevale infatti sugli aspetti estetici.

E. 7.1

In concreto il progetto prevede di installare sulle falde del tetto dell'edificio dell'insorgente 68 pannelli solari, con moduli e telai di colore nero, disposti in modo adiacente con un'inclinazione di circa 20°. Il Municipio ha negato il permesso (deroga) per questi pannelli, imponendo a titolo di condizione che gli stessi abbiano una colorazione conforme all'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP (condizione, questa, che ha implicitamente ritenuto data solo per quelli rossi; opzione A). Come detto, l'autorità locale ha considerato che la predetta norma non ammetterebbe pannelli con una colorazione diversa dalla copertura, aggiungendo inoltre che non sarebbe lecito promuovere la soluzione economicamente più efficiente, a discapito dei valori paesaggistici tutelati dalle NAPRP (cfr. risposta al Governo, pag. 2). Contrariamente a quanto concluso dal Governo, tale decisione non può essere tutelata.

E. 7.2

L'interpretazione data dal Municipio all'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPR non è difendibile. Come visto, questa norma non richiede infatti un colore specifico per i pannelli solari, ma piuttosto una valutazione sulla loro integrazione caso per caso e una ponderazione degli interessi conforme all'art. 18 a cpv. 4 LPT. Considerato che una tale analisi non è stata effettuata neppure dal Governo, il quale si è semplicemente limitato a rilevare che l'edificio presenta una copertura di coppi di materiale argilloso (caratteristica predominante degli edifici circostanti), già solo per questo motivo gli atti non possono che essere retrocessi all'autorità di prime cure, affinché si pronunci nuovamente. Il Municipio dovrà in particolare esaminare le concrete caratteristiche del tetto insieme a quelle dei pannelli (di cui, allo stato attuale, è peraltro difficile comprendere il preciso impatto, considerato che il rendering prodotto dall'istante si limita a tracciare tre spesse linee nere su una foto aerea del tetto). In generale, non è comunque possibile affermare che dei pannelli con un colore unitario scuro e opaco non possano integrarsi sufficientemente su un tetto in coppi in materiale argilloso segnati dal tempo. Se è ben vero che sul mercato esistono nuove generazioni di moduli colorati o coppi fotovoltaici in grado di adattarsi sempre più ai materiali di copertura (cfr. ad es. solare.svizzeraenergia.magnum3.ch/article/la-tegola-solar-e-colorata-nascita-di-un-nuovo-standard/6), non può essere ignorato che l'alternativa dei pannelli scuri è stata indicata anche dall'UNP (cfr. preavviso citato) e, in quanto discreta, risponde in generale anche alle raccomandazioni di altri Cantoni (cfr. ad es. Leitfaden für Solaranlagen, Verfahren und Gestaltung, del Canton Zurigo, dicembre 2022, pag. 20). Il Municipio dovrà inoltre chinarsi sugli aspetti riguardanti la visibilità delle falde con i moduli solari, così come sui dati prodotti dall'istante in licenza relativi al rendimento e alla produttività dei pannelli, effettuando infine una ponderazione degli interessi,

conformemente all'art. 18 a cpv. 4 LPT e alla giurisprudenza del Tribunale federale (supra consid. 5).

E. 8.1

Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione del Governo è annullata, unitamente a quella del Municipio, nella misura in cui è stata impugnata (condizione n. 4). Gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda ai sensi dei considerandi (consid. 4 e 7).

E. 8.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2). Non si preleva dunque tassa di giustizia, considerato che il Comune è comparso per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmM). In quanto soccombente, lo stesso è però tenuto a rifondere all'insorgente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 31 agosto 2022 (n. 4177) del Consiglio di Stato e la condizione n. 4 della risoluzione del 30 agosto 2021 del Municipio di Agno sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati al Municipio di Agno affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Il Comune è tenuto a rifondere a RI 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio. All'insorgente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.